



Disposizioni di carattere generale per lo svolgimento della formazione dei quadri esa

1° novembre 2016 (sostituisce la versione precedente del 1° dicembre 2015)

<u>Indice</u>	<u>pag.</u>
1. Abbreviazioni e definizioni	2
2. Il programma esa	3
3. Struttura della formazione e del perfezionamento	3
4. Durata della formazione dei quadri	5
5. Competenze nella formazione dei quadri esa	5
6. Ammissione alla formazione dei quadri	6
7. Formazione dei monitori	7
8. Formazione degli esperti	9
9. Stato del riconoscimento dei quadri	10
10. Disposizioni relative alle qualifiche	11
11. Sistema nazionale d'informazione per lo sport (SNI)	12
12. Direttive per l'utilizzazione del logo «sport per gli adulti svizzera» (esa)	13
13. Pianificazione e organizzazione	14
14. Impiego degli esperti in diverse offerte che si tengono contemporaneamente	18

Formulazione non sessista: per non appesantire il testo, nelle pagine seguenti si usa la sola forma maschile, (monitore, esperto, candidato). Naturalmente tutte le definizioni sono da intendersi anche al femminile.

1. Abbreviazioni e definizioni

1.1. Abbreviazioni

- UFSPPO: Ufficio federale dello sport
- SGA: Sport per i giovani e per gli adulti , unità organizzativa dell'UFSPPO
- esa: Programma di sostegno del movimento sport per gli adulti svizzera
- M esa: Manuale sport per gli adulti svizzera
- SNI: Sistema nazionale d'informazione per lo sport

1.2. Definizioni

- *Quadri:*
Tutte le persone con un riconoscimento di monitore esa o esperto esa.
- *Formazione dei quadri:*
Concetto che riunisce la formazione dei monitori e la formazione degli esperti.
- *Formazione dei monitori:*
Comprende sia la formazione di base sia la formazione continua dei monitori.
- *Formazione degli esperti:*
Concetto che comprende la formazione di base e la formazione continua degli esperti.
- *Corsi di formazione:*
Offerte della formazione dei quadri esa che portano all'attribuzione di un riconoscimento di quadro esa.
- *Disciplina specialistica:*
Indirizzo specifico di una offerta di sport esa.
- *Formazione specialistica:*
Formazione nelle discipline specialistiche.
- *Qualifica specialistica:*
Definizione della disciplina sportiva (disciplina specialistica) nella quale l'organizzatore svolge la formazione esa. Il riconoscimento di monitore esa è completato dalla designazione della disciplina specialistica.
- *Moduli di perfezionamento esa:*
Offerte della formazione dei quadri esa che portano al prolungamento di un riconoscimento di quadro esa. Nei moduli di perfezionamento
 - vengono rinfrescate, consolidate e approfondite conoscenze e competenze e
 - si acquisiscono nuove conoscenze e competenze partendo dalle conoscenze acquisite. In tal modo le qualifiche di cui si dispone sono completate con qualifiche aggiuntive.

- *Formazione continua:*

i moduli di perfezionamento della formazione continua esa servono a

- consolidare le competenze specialistiche per l'attività con il gruppo di destinatari (modulo di perfezionamento per i monitori) e ad
- ampliare e approfondire le competenze o acquisire ulteriori qualifiche specialistiche.

2. Il programma esa

Il programma sport per gli adulti svizzera esa è concepito per promuovere la pratica del movimento a livello di sport popolare. L'UFSPPO versa contributi finanziari a corsi di formazione e di perfezionamento per persone che esercitano come monitore di sport per gli adulti. Sono sovvenzionati corsi di federazioni e organizzazioni sportive attive a livello interregionale, che si occupano di questioni generali attinenti lo sport per gli adulti e che infondono nei propri corsi i contenuti imposti dall'UFSPPO.

Le persone che conseguono la formazione esa e che hanno ottenuto il riconoscimento di monitore esa, sono autorizzate ad utilizzare il logo esa come marchio di qualità nell'ambito dell'attività come monitore di sport.

L'UFSPPO svolge da solo una parte delle formazioni, specialmente la formazione di esperti collaborando con determinate federazioni e organizzazioni sportive.

Con i programmi G+S ed esa la Confederazione promuove la pratica sportiva destinata a protrarsi per tutta la vita.

3. Struttura della formazione e del perfezionamento



3.1. Formazione dei monitori

L'UFSPPO attribuisce il riconoscimento su richiesta di un'organizzazione della formazione dei quadri. In casi giustificati può respingere tale richiesta.

Le persone che hanno conseguito una formazione G+S e per quanti hanno frequentato una formazione equiparabile a quella di monitore esa c'è la possibilità di ottenere il riconoscimento di monitore esa tramite un corso introduttivo abbreviato.

Per rinnovare o per riattivare un riconoscimento di monitore esa si deve assolvere una volta ogni due anni un modulo di perfezionamento esa.

La formazione dei monitori esa viene curata dagli esperti esa. Per trattare temi specifici possono essere impiegati come relatori anche terze persone che non dispongono della formazione di esperto esa. Esse non contano ai fini del calcolo del numero di esperti esa richiesto per la formazione dei quadri e per il loro impiego non viene versato alcun contributo forfettario aggiuntivo. Il loro impiego è a discrezione dell'organizzatore, che è tenuto a sostenere in prima persona le spese aggiuntive che ne derivano.

3.2. Formazione degli esperti

Coloro che hanno assolto con successo un corso esperti esa o un corso introduttivo per esperti possono essere riconosciuti come esperti esa.

Per mantenere valido il riconoscimento, gli esperti devono assolvere ogni due anni un modulo di perfezionamento per esperti.

Le persone con un riconoscimento di esperto con stato «scaduto e archiviato» che intendono nuovamente riprendere l'attività di esperto vengono ammesse dall'UFSPPO su richiesta dell'offerente in un modulo di perfezionamento per esperti.

4. Durata della formazione dei quadri

La durata minima e massima dei livelli di formazione e dei singoli corsi e moduli è regolata come segue:

	Formazione complessiva della formazione al singolo livello (giorni)	Durata dei singoli corsi e moduli (giorni)
Formazione di base	6	3-6
Formazione continua	5	1-3
Corso esperti	9	3
Perfezionamento esperti	2	2

Un'offerta può essere suddivisa in tre parti al massimo.

I corsi introduttivi durano 2 giorni.

La durata dell'insegnamento è di almeno 6 ore per una giornata e almeno 3 ore per una mezza giornata.

5. Competenze nella formazione dei quadri esa

Livello della formazione	Corsi / moduli	UFSPO	Offerente
Formazione dei monitori	Corsi della formazione di base		
Formazione continua dei monitori	Moduli di perfezionamento		
Formazione degli esperti	Corsi per esperti		
	Corsi introduttivi		
Formazione continua degli esperti	Moduli di perfezionamento		
	Corso per i quadri		

L'offerente può svolgere solo le attività di formazione dei quadri per le quali è autorizzato secondo l'accordo di partenariato.

Gli offerenti di formazione dei quadri non sono hanno diritto a svolgere un determinato numero di corsi oppure a prendere in considerazione determinati candidati.

6. Ammissione alla formazione dei quadri e esclusione

6.1. Ammissione

Sono ammessi alla formazione dei quadri:

- i cittadini svizzeri o del Liechtenstein o gli stranieri domiciliati in Svizzera;
- coloro che nell'anno in cui seguono il corso hanno compiuto 18 anni.

Stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se attivi regolarmente per un organizzatore della formazione dei quadri esa. Con l'iscrizione al corso o al modulo l'offerente invia conferma del volume delle attività svolte finora dal candidato.

Non sono ammesse alla formazione dei quadri le persone nei cui confronti sussistono i motivi per la revoca del riconoscimento di quadro o che nella loro attività nel programma esa non si sono attenute più di una volta ai principi riconosciuti dell'etica sportiva.

Il rispetto delle condizioni di ammissione è il presupposto indispensabile per

- il sostegno all'offerente da parte della Confederazione;
- il riconoscimento come quadro esa dei candidati che hanno assolto con successo la formazione.

L'offerente regola il rapporto con i partecipanti alla formazione dei quadri con un accordo basato sulle disposizioni di legge e sull'accordo di partenariato.


6.2. Esclusione dalla formazione dei quadri

Può essere escluso dalla formazione dei quadri chi non è in grado di seguire il corso perché non ne ha la capacità o chi con il suo comportamento disturba il corso in maniera considerevole.

L'esclusione da un corso di formazione dell'offerente avviene tramite lo scioglimento con effetto immediato dell'accordo di formazione o di perfezionamento stipulato fra offerente e partecipanti.

L'esclusione dai corsi dell'UFSPÖ viene decretata con una decisione.

7. Formazione dei monitori



7.1. Generalità

L'istruzione dei quadri è suddivisa in formazione dei monitori (formazione di base) e perfezionamento dei monitori. La formazione per monitori esa è il presupposto per l'attribuzione del riconoscimento di monitore esa.

Sulla base della formazione dispensata dall'offerente, l'UFSPPO attribuisce i riconoscimenti esa e completa tale riconoscimento con l'assegnazione delle discipline specialistiche acquisite nel corso della formazione di monitore esa.

7.2. Formazione nelle discipline specialistiche

L'offerente è responsabile della formazione in una delle discipline specialistiche menzionate nell'accordo di partenariato. Nell'organizzazione del programma e nell'elaborazione del materiale didattico, egli è tenuto al rispetto dei contenuti del manuale sport per adulti (programma esa, concetti chiave, struttura della formazione, etc.) e all'applicazione dei piani quadro di formazione e delle relative direttive.

Se diversi offerenti offrono formazioni nella medesima disciplina specialistica, essi sono tenuti, su invito dell'UFSPPO, a concordare standard minimi comuni nella formazione (in particolare rispetto ai concetti e ai punti chiave della formazione nonché agli standard di sicurezza). Il responsabile di Sport per gli adulti dell'UFSPPO può assumere una funzione di coordinamento. Se non si giunge ad alcun accordo, l'UFSPPO si riserva il diritto di emettere standard vincolanti.

7.3. Disposizioni particolari per i corsi introduttivi per monitori esa

Un riconoscimento valido o scaduto di monitore G+S o la conclusione di una formazione di almeno la medesima durata nel quale vengono trattati i temi principali fissati nei piani quadro esa, autorizzano ad assolvere uno dei corsi introduttivi per monitori esa.

Il responsabile di Sport per gli adulti dell'UFSPÖ valuta l'equivalenza di tali formazioni tramite la lista delle equivalenze*. Tale lista è pubblicata nel sito esa e consente di determinare le formazioni riconosciute.

*<http://www.erwachsenen-sport.ch/ausbildung/berechtigungslisten.html>

Frequentando il corso introduttivo esa, i partecipanti possono ottenere il riconoscimento di monitore esa e le qualificazioni specialistiche esa che corrispondono alla formazione riconosciuta loro come equivalente.

7.4. Disposizioni particolari per i moduli esa di formazione continua

I moduli di formazione continua possono essere svolti per ciascuna disciplina specifica o a livello interdisciplinare. Indipendentemente dalle qualifiche specialistiche che possiedono, i monitori esa adempiono al loro obbligo di perfezionamento frequentando uno dei moduli di formazione continua.

Sono ammessi ai moduli di formazione continua solo i monitori esa che hanno esercitato un'attività di monitore esa nel periodo trascorso dall'ultimo corso di formazione.

8. Formazione degli esperti



8.1 Formazione degli esperti

La formazione degli esperti esa consta di due parti:

- In una prima parte della durata di 6 giorni (2 blocchi di formazione di 3 giorni ciascuno) vengono trasmessi i contenuti fondamentali dell'attività di formatore nella formazione dei monitori e viene preparata la parte pratica da effettuare nella seconda fase del corso. Questa parte della formazione viene svolta esclusivamente dall'UFSPPO.
- La seconda parte (3 giorni) è strutturata come un'offerta per monitori esa e serve a ifondere ai candidati una formazione specifica alla disciplina sportiva per svolgere attività di formazione. Questa parte della formazione viene svolta dall'offerente in collaborazione con l'UFSPPO.


Il settore «Sport per i giovani e per gli adulti» dell'UFSPPO può richiedere agli offerenti una prova dell'effettiva necessità della formazione di un determinato numero di esperti esa.

8.2 Perfezionamento degli esperti

I moduli di formazione continua degli esperti esa hanno l'obiettivo di consentire lo scambio di esperienze nonché l'ampliamento e il mantenimento delle competenze.

9. Stato del riconoscimento di quadro

Un riconoscimento può avere diversi status.



La tabella sottostante spiega il significato dei vari stati:

Stato	Descrizione
valido fino a ...	Il titolare può essere impiegato nella funzione.
scaduto da ...	All'inizio del terzo anno civile successivo all'assolvimento del dovere di perfezionamento il riconoscimento scade. Per riottenerlo è necessario frequentare un modulo di formazione continua. Fino all'assolvimento dell'obbligo di perfezionamento: <ul style="list-style-type: none"> - non è consentito l'impiego di un monitore utilizzando l'etichetta esa - non è consentito l'impiego di un esperto nella formazione per monitori.
rinuncia	Il titolare può essere impiegato nella funzione. Può nuovamente iscriversi a una formazione di base per i quadri.
sospeso	La sospensione è la revoca temporanea di un riconoscimento per la durata di un procedimento in corso nei confronti di un quadro per violazione dei propri doveri. Fino alla decisione definitiva l'impiego della persona interessata nella funzione non è consentito e non può frequentare altri corsi o moduli della formazione e della formazione continua.
revocato	La revoca del riconoscimento viene decisa se il quadro non ottempera gli obblighi cui è tenuto. La persona interessata non può essere impiegata nella sua funzione e non può frequentare le offerte della formazione o della formazione continua.

10. Disposizioni relative alle qualifiche

10.3 Generalità

Dopo aver assolto con successo un'offerta di formazione esa e di formazione continua esa tutti i partecipanti ottengono una qualifica. Sulla base di questa qualifica l'offerente presenta la relativa richiesta al settore «Sport per i giovani e sport per gli adulti» dell'UFSPPO.

La verifica delle competenze richieste è descritta nelle «Direttive per gli organizzatori dei corsi di formazione dei quadri esa per lo svolgimento di offerte» (guide relative ai moduli e ai corsi).

Il risultato della verifica delle competenze sui contenuti dei corsi e dei moduli è espresso con il predicato «superato» o «non superato».

In funzione delle proprie esigenze, l'offerente può anche valutare le competenze acquisite con le note da 1 a 4. Le singole note viene attribuito il seguente significato: nota 1 = insufficiente; nota 2 = sufficiente; nota 3 = buono; nota 4 = ottimo.

10.4 Norma di superamento

Un corso o un modulo esa viene superato se il partecipante ha frequentato tutto il corso o il modulo esa e ha «superato» le prove richieste.

La qualifica viene comunicata ai partecipanti tramite la conferma di partecipazione nel corso di un colloquio.

Se un partecipante non supera la formazione di monitore esa, l'offerente è autorizzato ad ammettere la persona al corso una sola volta.

Se un partecipante non supera alcuni moduli della formazione continua, è possibile ripeterli più volte. Tuttavia l'UFSPPO versa una quota forfetaria giornaliera solo per la prima ripetizione del corso.

10.5 Proposa di riconoscimento quadro

L'offerente documenta e giustifica le sue proposte. Se esprime un rifiuto o non vuole prolungare un riconoscimento, l'offerente deve documentare tutte le assenze dal corso e dal modulo o le interruzioni della formazione così come le verifiche delle conoscenze risultate insufficienti.

10.6 Ripetizione delle verifiche delle competenze e dei corsi o dei moduli

Il settore Sport per gli adulti decide se le persone, che non hanno superato un corso o un modulo perché la verifica delle competenze è stato valutato con «non assolto» possono ripetere la verifica delle competenze nel quadro di un altro corso o di un altro modulo.

11. Sistema nazionale d'informazione per lo sport (SNI)

L'UFSPPO gestisce il sistema nazionale d'informazione per lo sport. Gli offerenti che sono autorizzati a consultare i dati sono tenuti a gestire l'amministrazione dei corsi nel SNI secondo le disposizioni dell'UFSPPO. In particolare devono obbligatoriamente gestire tramite il SNI tutte le offerte di formazione dei quadri come pure i dati personali dei quadri esa.

Per il trattamento dei dati personali le organizzazioni partner sono tenute a rispettare le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD), della legge federale del 17 giugno 2011 sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISPo) e della relativa ordinanza del 12 ottobre 2016 (OSISPo).

In caso di trattamento contrario alla legge e più in particolare non conforme allo scopo istituzionale, l'accesso alla banca dati viene bloccato.

12. Direttive per l'utilizzazione del logo «sport per gli adulti svizzera esa»

Il logo «sport per gli adulti svizzera esa» è un marchio protetto appartenente all'Ufficio federale dello sport UFSPPO.

L'UFSPPO concede l'utilizzazione gratuita del logotipo esa alle persone e alle organizzazioni riportate di seguito, nell'ambito delle relative attività e funzioni:

- Organizzazioni che formano i monitori esa, esclusivamente nel quadro di suddetta attività di istruzione.
- Persone che dispongono di una qualifica valida di monitore o esperto esa, esclusivamente nell'ambito di un'attività effettivamente svolta per un'organizzazione dello sport per gli adulti.
- Organizzazioni che propongono offerte di sport per gli adulti utilizzando monitori con formazione esa, esclusivamente nel quadro di attività promozionali relative a dette offerte.

13. Pianificazione e organizzazione

a. Schema riassuntivo

Quando	Cosa	Come	Destinatario
1 Entro il 31.01 e il 31.07	Annuncio dei corsi nella pianificazione trimestrale **	<p>Formulario «Annuncio del corso»</p> <p>Tipo di corso (corso/modulo secondo la struttura di formazione esa), organizzazione partner responsabile, indirizzo amministrativo, direzione del corso, numero esperti e partecipanti, lingua di corso, luogo e data del corso</p> <p>** con accesso al SNI è automaticamente registrato nella pianificazione trimestrale</p>	<p>Segretariato esa UFSPPO esa@baspo.admin.ch</p>
2 Al più tardi 30 giorni prima del corso	Inoltro del programma del corso	Invio dell'invito con il programma del corso e l'elenco dei partecipanti	<p>Segretariato esa UFSPPO esa@baspo.admin.ch</p>
	Ordinazione della documentazione	Formulario « Ordinazione della documentazione »	
3 Al più tardi 30 giorni dopo il corso	Inoltro dell'elenco qualifiche compilato **	Formulario « Elenco qualifiche » ** con accesso al SNI è automaticamente registrato	<p>Segretariato esa UFSPPO esa@baspo.admin.ch</p>
	Inoltro del verbale di corso compilato	Formulario « Verbale di corso »	

Gli offerenti senza diritti d'accesso al SNI sono a tenuti a garantire l'amministrazione del corso secondo le disposizioni dell'UFSPPO.

b. Interlocutore

L'offerente designa un interlocutore per le questioni inerenti esa e ne comunica i dati come pure le mutazioni all'UFSPPO.

c. Ritmo della pianificazione

Si applicano i seguenti periodi di pianificazione:

1° semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno) → per offerte nello stesso periodo dell'anno successivo.

2° semestre (dal 1° luglio al 31 dicembre) → per offerte nello stesso periodo dell'anno successivo.

Al più tardi per il 31 gennaio (1° semestre) o per il 31 luglio (2° semestre) tutte le offerte previste devono essere inserite nel SNI.

Le eventuali modifiche nel «*Piano dei corsi attuali*» o nel «*Piano dei corsi previsti*» vanno comunicate immediatamente per posta elettronica segretariato esa dell'UFSPPO (esa@baspo.admin.ch).

d. Pubblicazione dei corsi

L'UFSPPO pubblica su Internet i corsi per la formazione ed il perfezionamento di monitori ed esperti.

L'offerente può pubblicizzare ulteriormente le offerte.

e. Informazione sui corsi o annullamento

L'offerente è tenuto a fornire ai partecipanti le informazioni e la documentazione necessaria ai corsi che svolge.

f. Tappe della pianificazione e dell'organizzazione

Primo passo: indicazione e autorizzazione del corso

Iscrizione nella pianificazione quadriennale SNI

Tutte le offerte di formazione esa devono man mano essere iscritte nella banca dati nazionale, rispettando i ritmi della pianificazione e la data di inserimento. Si può procedere in due modi:

a) Non autorizzati all'accesso al SNI:

Invio per posta elettronica del formulario «*Indicazione del corso*» per l'annuncio dei corsi debitamente compilato al segretariato esa dell'UFSPPO (esa@baspo.admin.ch). Il formulario è disponibile su Internet.

b) Per autorizzati all'accesso al SNI:

L'offerente inserisce la pianificazione direttamente nel SNI.

Il segretariato esa verifica le offerte esa registrate prima del seguente cambiamento dei piani attuali. Se le offerte rispondono ai requisiti formali previsti e l'UFSPPO accerta la necessità del corso o del modulo, di norma le offerte vengono autorizzate e si aprono le iscrizioni.

Se un'offerta non risponde ai requisiti è rispedita al mittente per modificazione. Se l'UFSPPO non ritiene tale offerta necessaria la respinge.

Modifiche di offerte autorizzate

Gli organizzatori della formazione dei quadri devono comunicare al segretariato esa immediatamente e per posta elettronica (esa@baspo.admin.ch) tutte le modifiche con incidenza sulle indennità di offerte esa già verificate e autorizzate.

Annunci tardivi

L'offerente che annuncia corsi o moduli al di fuori delle normali scadenze della pianificazione deve farne richiesta per posta elettronica (esa@baspo.admin.ch) al segretariato esa dell'UFSPPO. L'inserimento tardivo nella pianificazione quadriennale nel SNI viene garantito dall'organizzatore della formazione dei quadri.

I corsi annunciati in ritardo sono indennizzato solo nella misura in cui a fine anno sono ancora disponibili crediti autorizzati.

Secondo passo: inoltro del programma del corso

Invio della documentazione relativa al corso

Entro al più tardi quattro settimane prima dell'inizio del corso devono essere inviati per controllo al segretariato esa dell'UFSPPO l'invito al corso, il programma e la lista dei partecipanti.

Se l'offerente non ha un diritto d'accesso al SNI invia per controllo la lista dei partecipanti all'UFSPPO al più tardi entro 30 giorni prima dell'inizio del corso e ordina i formulari per la conferma della partecipazione.

Parallelamente l'offerente invia l'invito ai partecipanti nel quale informa in merito alle condizioni quadro del corso o del modulo, l'inizio e la fine, il punto di incontro, la partecipazione ai costi dei partecipanti, l'attrezzatura personale necessaria e le raccomandazioni sull'eventuale necessità di stipulare un'assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile privata. Insieme all'invito occorre allegare il programma provvisorio e la lista dei partecipanti.

Ordinazione della documentazione

L'ordinazione dei manuali didattici e di altra documentazione per la formazione viene effettuata tramite il formulario «Ordinazione documentazione» tramite email (esa@baspo.admin.ch). Il formulario può essere scaricato via Internet.

Terzo passo: resoconto del corso

Lista delle qualifiche – Richiesta di sussidi

Una volta conclusa un'offerta si deve inoltrare all'UFSPPO una lista delle qualifiche. Allo scopo si può procedere in due modi:

- a) Inoltro del formulario Lista delle qualifiche all'Organizzazione dei corsi UFSPPO (in formato elettronico a: esa@baspo.admin.ch)
- b) Le organizzazioni partner con accesso SNI registrano le indicazioni statistiche direttamente nella banca dati.

La lista delle qualifiche funge da richiesta di sussidi federali e deve essere inoltrata al più tardi 30 giorni dopo la chiusura del corso.

L'offerente assume il rischio dell'inoltro della lista delle qualifiche entro le scadenze stabilite. In caso di mancata osservanza del termine l'UFSPPO può ridurre o rifiutare il versamento delle sovvenzioni.

Verbale del corso

Il verbale del corso con una breve descrizione dello svolgimento deve essere fatto pervenire al segretariato esa dell'UFSPPO entro 30 giorni dalla chiusura dell'offerta esa.

Conferma della partecipazione

Al termine del corso o del modulo l'offerente compila il formulario della conferma della partecipazione secondo le disposizioni di Sport per gli adulti dell'UFSPPO e lo consegna ai partecipanti.

14. Impiego degli esperti in diverse offerte che si tengono contemporaneamente

Un offerente può svolgere singole parti delle proprie offerte della formazione dei quadri o delle formazioni specialistiche insieme a uno o più offerenti di corsi di formazione esa.

Se le disposizioni in merito al numero necessario di esperti esa (art. 69 OPPSpO) sono rispettate, gli esperti possono essere impiegati:

- nelle formazioni specialistiche svolte congiuntamente come insegnanti di classe per tutte le offerte di questo tipo;
- in un'altra offerta esa che si svolge contemporaneamente per lo svolgimento di singole lezioni.

Nei casi in cui gli esperti sono impiegati in offerte diverse che si tengono contemporaneamente, per ciascun candidato e per ciascuna giornata di corso deve essere versato un contributo forfetario secondo la cifra 4.8 e un'indennità massima giornaliera secondo la cifra 5.2 dell'accordo di partenariato.

Le offerte svolte congiuntamente devono essere annunciate e gestite singolarmente da ogni offerente.

Se diversi offerenti desiderano svolgere parti delle offerte congiuntamente, possono preliminarmente accordarsi sull'eventuale ripartizione delle indennità.